

N. R.G. 2047/2018



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **2047/2018** promossa da:

, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ing.

, con sede legale in

elettivamente domiciliata in

, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;

**ATTRICE**

**contro**

elettivamente domiciliate in \_\_\_\_\_, presso lo studio dell'avv

, che le rappresenta e difende, giusta procura in atti;

**CONVENUTE**

**NELLA QUALITÀ DI TRUSTEE DEL**

in persona del legale rappresentante *pro tempore*

, con sede in

elettivamente

domiciliata in

che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;

**CONVENUTA**

**NELLA QUALITÀ DI PROTECTOR DEL**

elettivamente domiciliato in Siracusa, viale

presso lo studio dell'avv.

A, che lo rappresenta e difende,

giusta procura in atti;

**CONVENUTO**

La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

1. Con la citazione introduttiva del presente giudizio

ha esposto:

- di aver stipulato, nelle vesti di subappaltatrice, contratto di subappalto in data 10.12.2010 con  
nelle vesti di subcommittente, in relazione alla fornitura ed alla posa in opera a secco di  
strutture prefabbricate in cemento armato e precompresso per la costruzione del centro commerciale  
, per il corrispettivo di €. 1.400.000,00 oltre IVA, poi rettificato in €. 1.706.121,00;

- che, in seguito a pagamenti effettuati dalla subcommittente, era residuo in proprio favore il credito  
di €. 564.593,67 per sorte capitale ed interessi maturati *ex* decr. lgs. n. 231/2002;

- che il superiore credito era rimasto insoddisfatto, nonostante fosse stato ottenuto in data 17.5.2012  
– in seguito a molteplici inviti al pagamento – decreto ingiuntivo nei confronti della  
e  
nonostante quest'ultima, per il tramite di  
avesse stipulato il 10.9.2012  
scrittura ricognitiva del debito di €. 564.593,67;

- che i lavori oggetto del contratto di subappalto erano stati correttamente ultimati, come emerso dai  
sopralluoghi eseguiti da  
in contraddittorio con tecnici di R.G.D. s.r.l. in data 18.10.2012  
e in data 22.10.2012;

- che, sotto il governo della famiglia  
e in particolare di  
doveva ritenersi esistente un gruppo societario, nell'ambito del quale il  
ruolo di società capogruppo era stato assunto dall'

- che, nelle società del gruppo  
avevano  
rivestito la qualità di amministratrici di diritto o di fatto;

- che anche la  
avrebbe dovuto reputarsi assoggettata ad attività di direzione e  
coordinamento all'interno del predetto gruppo, avendo la famiglia  
compiuto numerosi atti  
di ingerenza nella sua gestione imprenditoriale, dispiegatisi sia in fase di stipula del menzionato  
contratto di subappalto del 10.12.2010 – sottoscritto a seguito di trattative intercorse in particolare

con \_\_\_\_\_ all'interno degli uffici di \_\_\_\_\_ – sia in occasione della sottoscrizione del citato accordo ricognitivo sia nel corso dell'intera vicenda contrattuale;

- che, con decisioni adottate nell'ambito della sopra descritta attività di direzione e coordinamento del gruppo societario, la \_\_\_\_\_ era stata resa inadempiente, in quanto le relative quote erano state cedute dapprima in data 17.12.2010 alla \_\_\_\_\_ e successivamente in data 22.12.2012 a \_\_\_\_\_ il quale, divenuto in precedenza già amministratore unico della subappaltatrice, aveva provveduto il 24.5.2013 a cancellare la società dal registro delle imprese, per poi trasferire ogni attività in Costa d'Avorio;

- che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 2497 c.c., il debito di €. 564.593,67, già incombente su \_\_\_\_\_ in virtù del contratto stipulato il 10.12.2010, avrebbe dovuto reputarsi gravante – oltre che sulla capogruppo \_\_\_\_\_ - anche su \_\_\_\_\_ quali amministratrici delle società del gruppo o quali soggetti che avevano comunque beneficiato della condotta lesiva;

- che \_\_\_\_\_ con atto del notaio dott. Pensavalle Emanuele del 16.4.2013 (n. rep. 93753 e n. racc. 16181), avevano costituito il trust denominato \_\_\_\_\_ conferendo nello stesso le loro quote di partecipazione in svariate società e nominando quale trustee il dott. \_\_\_\_\_ e quale protector il dott. \_\_\_\_\_

- che, infine, \_\_\_\_\_ con ulteriore atto del notaio dott. Pensavalle Emanuele del 28.12.2013, avevano provveduto alla sostituzione del trustee, nominando in luogo del dott. \_\_\_\_\_ la società svizzera International \_\_\_\_\_ da quest'ultimo amministrata, e disponendo contestualmente il trasferimento in favore del predetto ente societario di tutte le quote già rientranti nella loro titolarità.

Tanto premesso, l'attrice ha chiesto dichiararsi nullo e simulato il predetto trust denominato \_\_\_\_\_ poiché idoneo ad ostacolare la protezione dei creditori.

In alternativa, \_\_\_\_\_ ha chiesto la revoca ex art. 2901c.c. del medesimo atto istitutivo, nonché di tutti i conseguenti trasferimenti di quote.

Radicatosi il contraddittorio, si sono anzitutto costituite – con separati atti del 24.10.2018 -

\_\_\_\_\_ le quali, rilevando come fosse stata già avviata da parte attrice controversia volta alla declaratoria di inefficacia del trust con la citazione introduttiva del giudizio n. R.G. 792/2016, hanno in primo luogo chiesto dichiararsi l'estinzione del procedimento in epigrafe per litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c.

Le menzionate convenute hanno poi eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, lamentando la omessa evocazione della debitrice

Nel merito \_\_\_\_\_ hanno contestato il credito posto da controparte a sostegno della domanda di revoca ed hanno censurato la revocabilità sia dell'atto istitutivo del trust sia dei conseguenti trasferimenti di quote, anche tenuto conto del principio di inespropriabilità delle partecipazioni relative alle società di persone.

Con comparsa di costituzione e risposta del 25.10.2018 si è costituito in giudizio il trustee del trust denominato \_\_\_\_\_ associandosi a tutte le difese delle tre predette convenute.

Con ulteriore comparsa di costituzione e risposta del 26.10.2018 si è infine costituito il dott. \_\_\_\_\_ il quale ha eccepito – in ragione del suo ruolo di mero protector - il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle azioni proposte da parte attrice e rimettendosi alle determinazioni del Giudice in ordine alle valutazioni sul merito della controversia.

All'esito della prima udienza tenutasi davanti allo scrivente magistrato – al quale il fascicolo è pervenuto in seguito a svariate riassegnazioni -, con ordinanza del 7.9.2021 è stata esclusa la riunione del procedimento in epigrafe al più risalente giudizio n. R.G. 792/2016 – sospeso con provvedimento del 26.9.2019 – ed è stata disattesa la richiesta di sospensione avanzata da \_\_\_\_\_ nel presupposto della natura pregiudiziale della causa penale recante n. R.G.N.R. 3816/2016 e pendente davanti al Tribunale di Siracusa.

Espletato l'interrogatorio formale delle convenute \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ è stata successivamente rigettata l'istanza con cui il difensore di queste ultime ha domandato di essere autorizzato alla produzione di ulteriore documentazione.

Indi, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, il procedimento è stato trattenuto in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. Va anzitutto ribadito che nel presente giudizio parte attrice ha chiesto “*dichiarare nulli ed inefficaci nei confronti della \_\_\_\_\_ il Trust denominato \_\_\_\_\_ costituito dalle signore \_\_\_\_\_ con atto in notar Pensavalle in data 16/4/2013 (Rep. n. 93753 – Racc. 16181) e successivo atto, con modifica del Trustee, in notar Pensavalle del 28/12/2013 (Rep. 94541 – Racc. 16675), nonché tutti i trasferimenti delle società e quote societarie indicate in narrativa, conferite in tale Trust e trasferite in favore del Trustee, denominato \_\_\_\_\_ con ogni consequenziale statuizione di legge*” (v. pag. 9 della citazione).



Orbene, nel giudizio n. R.G. 792/2016 pendente davanti al Tribunale di Siracusa – di antecedente iscrizione ed attualmente in stato di sospensione giusta ordinanza del 27.9.2019 (v. all. alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice) -, la \_\_\_\_\_ ha, tra le varie domande, chiesto di *“ritenere e dichiarare che il conferimento delle quote sociali di cui le signore \_\_\_\_\_ sono titolari nel trust denominato \_\_\_\_\_ costituisce lo strumento per eludere il credito della \_\_\_\_\_ e quindi revocare e dichiarare la inefficacia ex art. 2901 e ss. c.c. del Trust suddetto nei confronti dell’attrice, con ogni consequenziale statuizione di legge”* (v. pag. 25 della citazione introduttiva del giudizio n. R.G. 792/2016, contenuta nell’all. 2 della citazione introduttiva dell’odierno procedimento e nell’all. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice).

La citazione introduttiva del giudizio n. R.G. 792/2016 è stata rivolta e notificata anche nei confronti del dott. \_\_\_\_\_ nella qualità di trustee, sebbene in quella sede sia stata semplicemente riportata erronea denominazione del trust (v. pag. 42 dell’all. 2 della citazione introduttiva del presente giudizio e dell’all. 4 della memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice).

Il citato dott. \_\_\_\_\_ ha assunto – prima di essere sostituito da \_\_\_\_\_ – il ruolo di amministratore unico della \_\_\_\_\_ trustee del \_\_\_\_\_

Come già osservato nella precedente ordinanza del 7.9.2021, la stessa parte attrice ha ammesso di aver semplicemente errato nella indicazione della denominazione del trust nel giudizio n. R.G. 792/2016, precisando che *“la \_\_\_\_\_ nel suddetto giudizio [n.d.r. n. R.G. 792/2016], ebbe a citare anche il trust della Famiglia \_\_\_\_\_ erroneamente indicato \_\_\_\_\_ Pertanto, la \_\_\_\_\_ ha dovuto promuovere il presente giudizio, con il quale ha citato il Trust della Famiglia \_\_\_\_\_ correttamente denominato \_\_\_\_\_ e il Trustee, costituito dalla società \_\_\_\_\_ di cui amministratore unico è il commercialista dr. \_\_\_\_\_ ed ha chiesto la declaratoria di nullità ed inefficacia del Trust sopramenzionato, che è suscettibile di revocatoria non integrando nella specie l’adempimento di un dovere giuridico”* (v. pagg. 2-3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice).

Qualora dovesse ritenersi che il richiamato procedimento n. R.G. 792/2016 abbia incluso anche la domanda di revoca del trust denominato \_\_\_\_\_ – sebbene in esso sia stata erroneamente riportata altra denominazione per mero refuso -, esso si presenterebbe parzialmente coincidente per soggetti ed oggetto – e non semplicemente connesso – con la presente causa recante n. R.G. 2047/2018.

Precisato quanto sopra, i due giudizi sono stati incardinati entrambi davanti al Tribunale di Siracusa.

Deve conseguentemente escludersi che essi pendano davanti a giudici diversi secondo l'accezione di cui all'art. 39 c.p.c.

Sul punto, il Supremo Collegio ha inequivocabilmente chiarito che, *“secondo quanto reso evidente dal tenore testuale dell'art. 39 c.p.c., gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza per territorio) operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi. Se le cause identiche o connesse pendono, come nel caso di specie, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano invece applicazione gli artt. 273 e 274 c.p.c., ovvero (quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già giunta a sentenza) gli istituti della sospensione di cui agli artt. 295 e 337 c.p.c.”* (Cass. Civ. Sez. VI-I 23.9.2013, n. 21761).

Nel caso di specie, pertanto, avrebbe potuto – al più – essere considerata la opportunità di procedere alla riunione del presente procedimento n. R.G. 2047/2018 al più risalente giudizio recante n. R.G. 792/2016.

La pronuncia del provvedimento di cui all'art. 273 c.p.c. deve tuttavia ritenersi nella vicenda in esame preclusa in ragione del differente stato in cui si trovano le due cause sopra menzionate.

Ed infatti, diversamente dal presente giudizio – giunto a sentenza –, il procedimento n. R.G. 792/2016 risulta attualmente sospeso a far data dalla ordinanza emessa il 26.9.2019 dal relativo giudice istruttore.

La impossibilità di procedere a riunione allorché una delle due cause coincidenti sia in fase di sospensione – unitamente alla conseguente necessità di proseguire la trattazione dell'altra – è stata specificamente confermata dalla Corte regolatrice che, in una similare controversia, ha osservato che *“la sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, ma oggettivamente diverse da tali ultime questioni; sicché, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul thema decidendum devoluto alla sua cognizione, potendo solo configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti (art. 273 c.p.c.)”* – ove, come nella specie, i procedimenti pendano davanti allo stesso Tribunale –, *“o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause (art. 39 c.p.c.)”* – ove, diversamente dalla presente vicenda, i procedimenti pendano davanti a diversi Tribunali; *“ciò posto, la circostanza che il primo giudizio fosse stato sospeso [...], lungi dal*

*giustificare la sospensione del secondo giudizio, ne imponeva la prosecuzione, potendosi e dovendosi semmai, il problema del raccordo tra i due giudizi, porre e risolvere (nei modi predetti, giammai comunque con la sospensione) davanti al giudice del primo, una volta riassunto” (Cass. Civ. Sez. VI 31.8.2020, n. 18082, che ha cassato il provvedimento di sospensione del giudice di merito, il quale aveva “osservato che ... sussiste effettivamente la dedotta identità delle domande ... proposte nei due giudizi”, che “l’identità delle domande e la loro contestuale pendenza comporta la sussistenza di un vincolo di litispendenza interna, ossia di connessione fra cause pendenti avanti il medesimo ufficio, con conseguente necessità della loro riunione da effettuarsi a vantaggio della causa preventivamente instaurata”, che, “trovandosi però tale primo giudizio in fase di sospensione ex art. 295 c.p.c., deve considerarsi preclusa tale riunione, con l’effetto che il prevalente interesse a evitare possibili conflitti di giudicati impone di disporre la sospensione del secondo giudizio”).*

Deve oltretutto ricordarsi che l’omessa riunione – invero, non specificamente lamentata da alcuna delle parti - non costituisce ragione di invalidità della sentenza.

A tal riguardo, ribadendo i principi sopra richiamati, la Suprema Corte ha ricordato che *“nella fattispecie le domande introdotte non potevano dar luogo a litispendenza, perché incardinate davanti al medesimo ufficio giudiziario (cfr., solo ad esempio, Cass., 21/04/2010, n. 9510, Cass., 23/09/2013, n. 21761); logicamente, la litispendenza non può realizzarsi, a seconda dell’evento della lite, solo perché, non operata la riunione, una delle cause penda in appello, potendo essere dichiarata, invece, qualora “la medesima causa venga introdotta davanti a giudice diversi” e una risulti pendente in sede d’impugnazione (Cass., Sez. U., 12/12/2013, n. 27846, pag. 11); in tali casi, non essendo l’omessa riunione ragione d’invalidità [...], sarà dunque opponibile il giudicato prima intervenuto ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l’utilizzo dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.”* (così Cass. Civ. Sez. III 17.4.2023, n. 10183).

Ancora, come già evidenziato nella ordinanza del 7.9.2021, non sussistono i presupposti per disporre la sospensione del giudizio in epigrafe in attesa della definizione con pronuncia passata in giudicato del processo penale n. R.G.N.R. 3816/2016.

In conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., va infatti disposta nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricollegghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, non bastando che nei processi rilevino gli stessi fatti ma occorrendo che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (v. Cass. Civ. Sez. III 3.7.2009, n. 15641).



Ebbene, nel caso di specie, il giudizio civile in epigrafe ha ad oggetto domande di nullità e di revoca ex art. 2901 c.c. mentre il processo penale R.G.N.R. 3816/2016, per quanto interessa in questa sede, ha ad oggetto la fattispecie incriminatrice di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11, comma 1, del decr. lgs. 74/2000.

3. Nel merito, rivolgendosi tutte le doglianze attoree contro il trust denominato

, appare opportuno riportare le principali disposizioni negoziali contenute negli atti redatti dal notaio dott. Pensavalle Emanuele in data 16.4.2013 (n. rep. 93753 e n. racc. 16181) e in data 28.12.2013 (n. rep. 94541 e n. racc. 16675).

Nel primo di essi, per quanto interessa, si legge:

- che *rispettivamente individuate come “disponente 1” e “disponente 2”, “intendono costituire un “Trust” al quale si applicheranno le disposizioni della legge di Jersey in quanto applicabile in seguito alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, salvo disposizioni di maggior favore, e che ogni trascrizione del vincolo nascente da questo Trust avrà quanto meno gli effetti di cui all’art. 2645-ter cod. civ.; [...] che lo scopo che i Disponenti si prefiggono con la costituzione del trust è di far fronte ai bisogni economici, patrimoniali e sanitari della famiglia”* (v. pagg. 1-2 dell’all. 3 della citazione contenente il rogito del 16.4.2013);

- all’art. 1, che *“le disponenti, signore e istituiscono un trust denominato la cui durata è determinata in 25 anni. La sede dell’amministrazione del trust è presso la sede del trustee ed ivi sarà tenuta tutta la documentazione relativa al trust”* (v. pag. 2 dell’all. 3 della citazione contenente il rogito del 16.4.2013);

- all’art. 2, che *“le disponenti nominano trustee il dr. che accetta tale nomina e le condizioni relative. Il Trustee elegge quale luogo dell’amministrazione del Trust nonché quale sede dello stesso, dove ogni comunicazione deve essergli diretta presso la sede del suo studio professionale”* (v. pag. 2 dell’all. 3 della citazione contenente il rogito del 16.4.2013);

- all’art. 3, che *“le disponenti nominano quale Protector il Dr. che presente accetta tale nomina e le condizioni relative. Il domicilio del protector è presso la sede del trustee”* (v. pag. 2 dell’all. 3 della citazione contenente il rogito del 16.4.2013);

- all’art. 4, che *“i beneficiari del trust sono i discendenti delle disponenti in linea retta anche futuri ed eventuali”* (v. pag. 2 dell’all. 3 della citazione contenente il rogito del 16.4.2013);

- all’art. 5, che i beni conferiti in trust sono costituiti dalle *“intere proprie quote di partecipazione”* detenute da *nelle seguenti società [...] pari ad*



*1/3 del Capitale Sociale per un importo di Euro 38.000,00”,*

*[...] pari al 39,473% del Capitale Sociale per un importo di Euro 7.500,00” e*

*[...] pari al 42% del Capitale Sociale per un importo di Euro 21.336,00”,*

nonché dalle “*interesse proprie quote di partecipazione*” detenute da \_\_\_\_\_ nelle seguenti società \_\_\_\_\_

*[...] pari ad 1/3 del Capitale Sociale per un importo di Euro 38.000,00”, \_\_\_\_\_*

*[...] pari al 39,473% del Capitale Sociale per un importo di Euro 7.500,00” e \_\_\_\_\_*

*[...] pari al 42% del Capitale Sociale per un importo di Euro 21.336,00”,* potendo peraltro “*entrare nel patrimonio del*

*Trust altri beni, mobili e immobili e diritti di qualsiasi natura e genere, in Italia o all’Estero, che i*

*disponenti stessi o altri, con il consenso dei disponenti, vogliono conferire al trust. I beni del Trust*

*sono separati dal patrimonio personale del Trustee e non sono in alcun modo aggredibili dai suoi*

*creditori personali. I beni del Trust sono vincolati dai Disponenti per gli scopi del Trust ed intestati*

*a nome del Trustee, costituiscono una massa distinta e non fanno parte del suo patrimonio, non fanno*

*parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio, da convenzioni matrimoniali o altre*

*convenzioni di sorta, non formano oggetto della sua successione ereditaria e non fanno parte del suo*

*eventuale fallimento”* (v. pagg. 2-3 dell’all. 3 della citazione contenente il rogito del 16.4.2013);

- all’art. 6, che “*scopo che i Disponenti 1 e 2 si prefiggono con la costituzione del Trust è di far fronte*

*ai bisogni della famiglia nel suo complesso, regolare i rapporti tra conviventi. Scopo del Trust è la*

*protezione del patrimonio familiare per la destinazione dello stesso ai bisogni dei beneficiari allo*

*scopo di garantire agli stessi in egual misura una vita serena [...] In ogni caso, alla scadenza del*

*Trust o quando il Trustee riterrà che il Trust abbia esaurito il suo scopo, i beni del Trust saranno*

*devoluti, eventualmente tenendo conto anche di precedenti attribuzioni, a ciascun beneficiario e/o*

*erede in linea retta in parti uguali o, comunque, uguali per valore; il Trustee, acquisito*

*l’indispensabile parere positivo e preventivo del Protector, potrà utilizzare il metodo di ripartizione*

*più adatto alle specifiche e contingenti necessità individuali”* (v. pag. 3 e pag. 4 dell’all. 3 della

*citazione contenente il rogito del 16.4.2013);*

- all’art. 7, che “*il Trust è regolato dalla legge di Jersey, non è ammessa nessuna modifica alla legge*

*di riferimento senza il consenso dei disponenti congiuntamente con disposizione propria”* (v. pag. 4

*dell’all. 3 della citazione contenente il rogito del 16.4.2013);*

- all’art. 8, che “*il Trustee gode e gestisce i beni del Trust senza alcuna limitazione e senza dover mai*

*giustificare i poteri che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario dei beni del*

*Trust. Il Trustee ha capacità processuale attiva e passiva in relazione ai beni del Trust. Egli può*

*comparire dinanzi a Notai e a qualunque Pubblica Autorità senza che mai gli si possa eccepire*

*mancanza o indeterminatezza di poteri. Il Trustee è tenuto a tenere i beni del Trust separati dai propri. In particolare: - tutte le volte che si tratti di diritti o di beni iscritti o iscrivibili in registri, pubblici o privati il Trustee è tenuto a richiedere l'iscrizione o nella sua qualità di Trustee, o al nome del Trust, o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del Trust; - i rapporti bancari istituiti dal Trustee e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati o al Trust o al Trustee nella sua qualità. Il trustee dovrà amministrare con obbligo di riservatezza proprio dei rapporti professionali. Al trustee è obbligo di chiedere, ottenere e seguire il parere vincolante del protector in relazione a quanto statuito all'art. 13 del presente atto” (v. pag. 4 dell'all. 3 della citazione contenente il rogito del 16.4.2013);*

*- all'art. 12, che “il Trustee consegnerà semestralmente, al Protector l'inventario dei beni del Trust unitamente ad un elenco delle spese incrementative effettuate. Ove il Protector lo richieda, il Trustee dovrà sottoporsi a una verifica contabile e amministrativa condotta da un professionista nominato dal Protector e compensato dal Trust entro giorni 5 dalla comunicazione” (v. pagg. 5-6 dell'all. 3 della citazione contenente il rogito del 16.4.2013);*

*- all'art. 17, che “il reddito del Trust, assolto ogni onere relativo alla gestione dei beni del trust quali, a mero titolo di esempio, oneri fiscali, oneri amministrativi, remunerazione del trustee, sarà dal Trustee reinvestito a nome del Trust o, a sua discrezione utilizzato per raggiungere esclusivamente gli scopi del* (v. pagg. 6-7 dell'all. 3 della citazione contenente il rogito del 16.4.2013);

*- all'art. 19, che “nell'esercizio della propria discrezionalità il Trustee terrà conto delle finalità impresse dai disponenti nelle premesse del presente atto ovvero nella eventuale lettera dei desideri che disponenti e trustee abbiano a concordare. Salvo le disposizioni e le limitazioni espresse in quest'atto, la discrezionalità del Trustee rimane tuttavia piena. In nessun caso il Trustee è tenuto a motivare le ragioni che l'hanno guidato nel suo esercizio” (v. pag. 7 dell'all. 3 della citazione contenente il rogito del 16.4.2013);*

*- all'art. 21, che “le disponenti si riservano la facoltà di variare ogni clausola del presente negozio giuridico che non ne snaturi lo scopo ed i poteri conferiti. Non potranno in ogni caso essere adottate clausole che: determinano la possibilità per le disponenti di far cessare liberamente ed anticipatamente il trust; prevedano la possibilità che le disponenti possano assumere la qualifica di beneficiarie; pongano limitazioni ulteriori al potere discrezionale del trustee o che lo sottopongano al gradimento nelle scelte o comunque lo condizionino fortemente; determinano attribuzioni preventive di patrimonio ai beneficiari ovvero prestati” (v. pagg. 7-8 dell'all. 3 della citazione contenente il rogito del 16.4.2013).*

Nel secondo atto sopra richiamato, invece, si legge che \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ che “*intervengono anche in rappresentanza della signora [...] \_\_\_\_\_, “quest’ultima in qualità di socio accomandatario delle società in trust, convengono di sostituire, dopo averlo ringraziato per l’opera fin qui svolta, per la quale è già stato reso integrale e definitivo resoconto contabile ed amministrativo a mani delle disponenti, il trustee del trust \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ con la società \_\_\_\_\_ per la quale accetta il dr. \_\_\_\_\_ Conseguentemente si chiede che le quote delle società infra citate oggi intestate a \_\_\_\_\_ quale Trustee del trust \_\_\_\_\_ vengano da oggi in poi intestate al trust \_\_\_\_\_ del quale è trustee la società \_\_\_\_\_ Società oggetto di variazione: a) \_\_\_\_\_ [...] capitale sociale euro 19.000 e codice fiscale 12275661002; quota euro 15000; 2) \_\_\_\_\_ [...] capitale sociale euro 114.000 numero di iscrizione Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 12275651003, quota euro 76000; 3) \_\_\_\_\_ [...] capitale sociale euro 50800 numero di iscrizione Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale e P.iva 01765610892; quota euro 42672; 4) \_\_\_\_\_ [...] capitale sociale euro 19.000 numero di iscrizione Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 12275641004, quota euro 15.000; 5) \_\_\_\_\_ [...] capitale sociale euro 52.000 numero di iscrizione Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 12496851002, quota euro 46800” (v. pagg. 1-2-3 del rogito notarile del 28.12.2013 di cui all’all. 4 della citazione).*

Da quanto sopra esposto emerge dunque che inizialmente il trust oggetto di causa ha presentato quale unico elemento di internazionalità la legge applicabile, individuata in quella di Jersey.

Successivamente, con l’atto notarile del 28.12.2013, si è aggiunto un ulteriore fattore di transnazionalità della fattispecie, essendo stata nominata quale trustee la società elvetica \_\_\_\_\_

Sul punto, occorre ricordare che con legge n. 364/1989 l’Italia – così come anche la Svizzera - ha ratificato la Convenzione dell’Aja dell’1.7.1985, che:

- all’art. 10 dispone che “*la legge applicabile alla validità del trust stabilisce la possibilità di sostituire detta legge, o la legge applicabile ad un elemento del trust che può essere trattato a parte, con un’altra legge*”;

- all’art. 11, comma 1, dispone che “*un trust costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà essere riconosciuto come trust. Tale riconoscimento implica quanto meno che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia la capacità*



*di agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un' autorità pubblica".*

Alla luce di tali previsioni, vigenti nel nostro ordinamento, la dottrina specialistica dominante – occupatasi di tale materia – ha sostenuto che il trust trovi piena cittadinanza nel sistema giuridico italiano, potendo dunque ammettersi anche il c.d. trust interno propriamente detto, costituito da soggetti italiani in relazione a beni siti in Italia, sebbene regolato da legge straniera.

Ancora, si rileva che, ai sensi dell'art. 13 della citata Convenzione dell'Aja dell'1.7.1985, *“nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione”*.

Come è stato segnalato dai più attenti studiosi, la superiore previsione – la cui formulazione costituisce il frutto di evidente compromesso – *non obbliga* gli Stati aderenti alla Convenzione a disconoscere il trust ivi specificamente contemplato, limitandosi a precisare che essi *non sono tenuti* a riconoscerlo.

Ebbene, come ancora si è osservato, in seguito al menzionato art. 13, il legislatore italiano non ha introdotto norme che escludano espressamente il trust interno, dovendosi pertanto concludere per la sua ammissibilità (v., in questo senso, nella giurisprudenza di merito, Trib. Reggio Emilia 14.5.2007; Trib. Bologna decreto 18.4.2000; Trib. Chieti ordinanza 10.3.2000; Trib. Pisa 22.12.2001).

In tale ultima direzione deve oltretutto leggersi la disciplina recentemente introdotta nell'ordinamento dalla legge n. 112/2016 (c.d. legge sul *“Dopo di noi”*).

Gli articoli 1 e 6 di tale corpo normativo, infatti, testualmente contemplano il ricorso al trust al fine di realizzare i progetti di vita in favore di disabili gravi privi dell'aiuto della famiglia.

L'espressa previsione di siffatto istituto sia nella legge n. 112/2016 sia nella Convenzione dell'Aja dell'1.7.1985 – ratificata in Italia con legge n. 364/1989 – consente di superare le resistenze all'ammissibilità di esso correlate alla necessità di rispettare il principio di tipicità dei diritti reali e la regola della responsabilità patrimoniale imposta dall'art. 2740 c.c.

4. Operate le superiori premesse, va dunque esaminata la prima domanda proposta da

Quest'ultima ha anzitutto chiesto dichiararsi la nullità del trust denominato

sostenendo che le disponenti

avrebbero



mantenuto ogni potere sui beni conferiti, da reputarsi al più solo simulatamente trasferiti al trustee, in tal modo pregiudicando le ragioni creditorie.

Dovendosi applicare la legge di Jersey (v. ancora l'art. 7 dell'atto del 16.4.2013 a pag. 4 dell'all. 3 della citazione contenente il rogito del 16.4.2013), si rileva che nell'ordinamento di quest'ultimo, a partire dal precedente *Rahman vs. Chase Bank Trust Co. Ltd.* del 1991 – non superato dalla legge sui trust emanata nel 2006 –, si è affermato il principio per il quale, ove il settlor si riservi “*una mole eccessiva di poteri*”, deve considerarsi violata la regola propria del trust (“*donner et retenir ne vaut*”), da reputarsi conseguentemente illegittimo (“*void*”); per il richiamo ai superiori principi, nella giurisprudenza italiana, Trib. Lucca 10.4.2020, n. 325, che ha esaminato un trust sottoposto – come nella specie – alla legge di Jersey).

Nella vicenda in esame, tuttavia, non può in alcun modo sostenersi che le disponenti si siano riservate eccessivi poteri di ingerenza nell'operato del trustee.

Come si è infatti segnalato al paragrafo che precede, le signore \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ non si identificano con i beneficiari del trust, individuati nei loro discendenti (v. art. 6 del rogito del 16.4.2013 di cui all'all. 3 della citazione).

Le medesime disponenti non sono abilitate né a modificare tale profilo né a far cessare anticipatamente il trust né ad introdurre ulteriori limitazioni al potere (qualificato) “*discrezionale*” del trustee (v. art. 21 del rogito del 16.4.2013 di cui all'all. 3 della citazione).

Ancora, quest'ultimo, come si è del pari visto, gode e gestisce i beni del trust senza alcuna limitazione e senza dover mai giustificare i poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario dei beni del trust, essendo altresì tenuto a reinvestire i proventi per finalità conformi a quelle stabilite e dovendo al più sottostare ai pareri del solo protector (v. ancora gli artt. 8, 17 e 19 del rogito del 16.4.2013 di cui all'all. 3 della citazione).

Da altro angolo visuale, è vero che secondo l'ordinamento di Jersey il trust è considerato fittizio (“*sham*”), allorché o in via di mero fatto o in virtù di un accordo non emergente dal testo istitutivo del trust il trustee segua le direttive del disponente rinunciando ad esercitare i propri poteri.

Tuttavia, affinché possa in ragione di quanto sopra predicarsi la inefficacia del trust, è necessario fornire l'effettiva prova della sua natura simulata.

Nel presente giudizio, peraltro, parte attrice non ha adeguatamente dimostrato – né, a monte, allegato – la sussistenza di indici idonei a far ritenere che solo fittiziamente

abbiano inteso trasferire al dott. \_\_\_\_\_ e poi alla società  
le quote societarie sopra meglio individuate.

Conseguentemente, la domanda di nullità e di simulazione proposta da \_\_\_\_\_ non può essere accolta.

Solo incidentalmente, deve rilevarsi che l'invalidità dell'atto istitutivo del trust non potrebbe affermarsi neppure applicando la legge italiana, dal momento che, in presenza della fattispecie – specialmente tratteggiata dalla dottrina – del c.d. contratto in frode ai creditori, il più pertinente rimedio deve essere individuato – come meglio si vedrà infra al paragrafo che segue – nell'istituto di cui all'art. 2901 c.c.

5. Va invece accolta l'azione revocatoria proposta da \_\_\_\_\_ in alternativa alla domanda di nullità e di simulazione.

In punto di diritto, si osserva che, ai sensi dell'art. 2901 c.c., il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.

Ai sensi della medesima norma, è necessario che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; qualora l'atto sia a titolo oneroso, invece, è necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

5.1. Tanto premesso, quanto al credito oggetto della presente controversia, \_\_\_\_\_ ha sostenuto – come si è visto – che, ravvisandosi sotto l'egida della famiglia \_\_\_\_\_ l'esistenza di un gruppo societario, il debito già incombente in virtù del contratto del 10.12.2010 sulla propria diretta controparte \_\_\_\_\_ graverebbe, ai sensi dell'art. 2497 c.c., anche sulla società esercente attività di direzione e coordinamento su quest'ultima – ossia la capogruppo \_\_\_\_\_ – nonché su \_\_\_\_\_ quali amministratrici della *holding* e quali soggetti partecipanti al fatto lesivo o comunque traenti vantaggio dallo stesso.

Com'è noto, la ragione creditoria tutelabile con l'azione revocatoria non deve necessariamente essere certa, liquida ed esigibile.

Al contrario, il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. è esperibile anche a tutela di credito illiquido o litigioso, senza che occorra un previo accertamento giudiziale di esso o la previa formazione di titolo esecutivo.

I superiori principi appaiono recepiti dalla giurisprudenza di legittimità.

La Corte di Cassazione ha infatti sul punto chiarito che *“anche il credito litigioso è un credito eventuale idoneo a determinare l’insorgenza della qualità di creditore che abilita all’esperienza dell’azione revocatoria (Cass. S.U. n. 9440 e Cass. n. 5246/06), ed anche per esso, per stabilire se sia o meno sorto anteriormente all’atto di disposizione del patrimonio, è necessario fare riferimento alla data del contratto se di fonte contrattuale o alla data dell’illecito se si tratti di credito risarcitorio”* (così Cass. Civ. Sez. 27.1.2009, n. 1968; v., più di recente, Cass. Civ. Sez. III 10.6.2020, n. 11121; in passato v. già Cass. Civ. Sez. III 13.3.1978, n. 1242, per cui, per l’esercizio dell’azione revocatoria, non è prescritto che il creditore rivesta la qualità di creditore pignorante o di creditore intervenuto in un’esecuzione forzata, essendo sufficiente la esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente, né sorretta da titolo esecutivo né fatta valere in via esecutiva).

La superiore impostazione, ampiamente consolidata, trova il sostegno della più qualificata dottrina, che ha sul punto evidenziato come il vaglio sulla sussistenza del credito debba essere condotto in termini corrispondenti a quelli propri della verifica del *fumus boni juris* in sede di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., risultando dunque il rimedio di cui all’art. 2901 c.c. precluso *solo ove la pretesa contestata appaia manifestamente priva di fondamento*.

Operate le superiori fondamentali premesse, *pur dovendosi rinviare ogni determinazione definitiva in proposito all’apposito giudizio risarcitorio – nella specie già avviato e recante n. R.G. 792/2016 –*, sussistono adeguati indici di verosimiglianza della fattispecie di responsabilità prospettata da parte attrice per le seguenti ragioni.

Com’è noto, neppure con l’introduzione degli artt. 2497 e ss., il legislatore ha fornito una definizione del fenomeno dei gruppi societari.

La riforma del diritto societario del 2003, infatti, ha diversamente disciplinato la fattispecie della *“attività di direzione e coordinamento”*, così manifestando l’intenzione di andare oltre il semplice controllo societario – regolato già dall’art. 2359 c.c. – e richiedendo per l’applicazione delle nuove norme una più incisiva attività, da un lato, di direzione unitaria, consistente nella gestione accentrata da parte della capogruppo di funzioni amministrative di varie società e, dall’altro, di coordinamento, da intendersi come unità globale degli indirizzi gestori perseguiti.

Sebbene la distanza sia netta sul piano teorico, si è preso atto delle possibili interferenze tra i due fenomeni esaminati e si è conseguentemente stabilito, all’art. 2497-*sexies* c.p.c., che l’attività di direzione e coordinamento può ritenersi presuntivamente esercitata, salva prova contraria, dalla società controllante o obbligata alla redazione del bilancio consolidato.



In relazione alla disposizione da ultimo richiamata, contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute (v. pag. 18 della comparsa conclusionale), la più autorevole dottrina – poi unanimemente condivisa – ha segnalato che la presunzione tracciata non esclude in alcun modo che, al di fuori dell'area della sua operatività, possa dimostrarsi l'effettivo esercizio di attività di direzione e coordinamento, gravando in tal caso il relativo onere su chi abbia interesse a farne valere l'esistenza.

A tal proposito, nella citazione che ha dato origine al giudizio n. R.G. 792/2016 – integralmente richiamata dall'atto introduttivo del presente procedimento ed allegata in atti -, al fine di giustificare l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 2497 c.c. e ss., ha evidenziato che “la capogruppo storica delle società facenti parte della “Famiglia”, con atto del 6/9/2010 (rep. 5704/4196) in notar Coltraro di Augusta, trascritto in data 21/9/2010 [...], ebbe a trasferire alla altra società del Gruppo la proprietà del terreno, avente una estensione complessiva di circa 40.000 mq., sito in Siracusa, di cui la è socio unico, con contratto del 10/11/2010, ebbe a concedere in appalto alla altra società del Gruppo la esecuzione dei lavori per la costruzione di un Centro Commerciale nel complesso immobiliare denominato o da realizzare nel terreno suddetto. La a sua volta, ebbe a concedere in sub-appalto alla con contratto stipulato in data 10/12/2010 [...], la fornitura e la posa in opera a secco di strutture prefabbricate in cemento armato e precompresso, per la costruzione del Centro Commerciale su indicato, per il corrispettivo di €. 1.400.000,00, oltre Iva. Tale contratto fu stipulato a seguito delle trattative intercorse direttamente tra l'Ing. legale rappresentante della e la signora e ciò per come risulta provato dalle varie riunioni svoltesi tra le parti negli uffici della e documentalmente dalla e-mail trasmessa dalla signora sua firma, in data 10/12/2010, al Geom. [...], del seguente contenuto: “... come concordato le invio il contratto nella sua stesura definitiva. Non vi sono cambiamenti rilevanti o degni di nota. La rag. amministratore della società, sarà presente alla riunione di domani e si è resa disponibile alla sottoscrizione del contratto. Mi raccomando di controllare gli allegati ed in special modo il cronoprogramma. La prego di inviarmi i dati evidenziati. Spero di essere a Siracusa e poter incontrare sia lei che l'Ing. nel caso non fosse possibile mi raccomando ... il centro dovrà aprire l'8 dicembre del 2011. So che lavoreremo bene insieme, grazie di tutto, buona giornata e cordiali saluti. ”. La signora invero, curò personalmente tutte le fasi del contratto di appalto suddetto e della scrittura privata integrativa di esso del 31/3/2011 [...], con cui furono modificate consensualmente alcune condizioni e clausole riguardanti variazioni



del progetto, del corrispettivo lievitato e convenuto in €. 1.706.121,00, nonché i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di pagamento. La [redacted] eseguiti i lavori, che furono ultimati in data 20/9/2011, consegnati ed accettati senza riserve, ricevette in diverse soluzioni il corrispettivo dell'appalto, ma rimase creditrice per tale titolo della residua somma di €. 564.593,67 per sorte capitale ed interessi maturati ai sensi del D. Lgs. 231/2002. La [redacted] pertanto, invitò, più volte, la signora [redacted] e la [redacted] ad effettuare il pagamento della superiore somma e degli interessi maturati, ma le varie sollecitazioni rimasero prive di riscontro, per cui chiese ed ottenne, in data 17/5/2012, nei confronti della [redacted] il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, di €. 482.904,48 (per sorte capitale), oltre agli interessi ed alle spese legali liquidate [...], ma la [redacted] non provvide al pagamento della somma ingiuntale. In data 10/9/2012, dopo alcune riunioni intercorse tra l'Ing. [redacted] per la [redacted] e la signora [redacted] per la [redacted] assistiti dai rispettivi legali di fiducia, fu sottoscritta una scrittura privata [...], dalla quale risulta testualmente che quest'ultima società riconosceva il debito in misura pari ad €. 564.593,67 e si obbligava a corrispondere, nei tempi convenuti, quanto dovuto, ottenendo una congrua dilazione nei pagamenti. La [redacted] però, non provvide ad adempiere la obbligazione di pagamento alle scadenze concordate, adducendo asseriti fenomeni di condensa e/o infiltrazioni nel piano di copertura del fabbricato, all'interno del Centro Commerciale, relativi ai lavori effettuati dalla [redacted] che quest'ultima ebbe a contestare, essendo tali doglianze insussistenti ed infondate e comunque ad essa non imputabili, per come risulta dalle lettere dell'8/10/2012 e del 18/10/2012, trasmesse alla Dott.ssa [redacted] ed alla [redacted] [...]. Al riguardo, va precisato che i tecnici della [redacted] ebbero ad effettuare, in data 18/10/2012 e 22/10/2012, in contraddittorio con i tecnici della [redacted] alcuni sopralluoghi e verifiche dell'estradosso della intera copertura del fabbricato, che esclusero la presenza di vizi e difetti di costruzione. Né da allora fu denunciata dalla signora [redacted] o dalla [redacted] alcuna ulteriore contestazione o doglianza alla [redacted] né fu intrapresa contro quest'ultima alcuna iniziativa giudiziaria, per cui qualsiasi pretesa risarcitoria, nel senso sopra prospettato, oltre che infondata è incorsa in prescrizione; tanto più se si pensi che il Centro Commerciale [redacted] a partire dal dicembre 2013, è operativo nei 45 punti vendita che sono stati concessi in affitto dalla [redacted] altra società della Famiglia [redacted] a numerosi imprenditori commerciali [...]. Purtroppo i vari tentativi effettuati dalla [redacted] al fine di ottenere il soddisfacimento del suo credito, non hanno sortito l'effetto sperato; tant'è che: - non sono state adempiute le promesse di pagamento effettuate (anche con s.m.s.) dalla signora [redacted] la quale aveva condotto con l'Ing. [redacted] le trattative relative alla stipula del contratto di appalto, sia quelle successive riguardanti la scrittura di integrazione e modifica di esso e la scrittura

transattiva sopra indicata; - sono rimaste senza riscontro le varie richieste di pagamento effettuate, sia verbalmente, sia con lettera raccomandata a.r. del 16/1/2013 [...]; - non è stata concretizzata la cessione di un credito derivante da rimborso Iva, vantato dalla [redacted] nei confronti della Riscossione Sicilia s.p.a. per la provincia di Catania, proposta dalla signora [redacted] alla [redacted] per soddisfare la pretesa creditoria di questa, atteso che le riunioni svoltesi tra le parti non sono andate a buon fine. Per di più i soci della [redacted] hanno trasferito le quote sociali al signor [redacted] cittadino della Costa D'Avorio; quest'ultimo ha chiesto la cancellazione della società dal registro delle imprese e il trasferimento di essa in Costa d'Avorio (di cui la signora [redacted] è Console in Italia), che è stato formalizzato in data 24/5/2013, come risulta dalla visura [...], rendendo così inattuabile ed insoddisfatto definitivamente il credito certo, liquido ed esigibile della [redacted] risultante dal contratto di appalto, dal decreto ingiuntivo e dalla scrittura privata del 10/9/2012" (v. pagg. 1-6 dell'all. 2 della citazione introduttiva del presente procedimento).

Ebbene, premesso che formalmente il potere gestorio proprio dell'impresa esercitata in forma societaria spetta in via esclusiva agli amministratori, parte attrice ha enucleato elementi significativamente idonei a denotare una forte ingerenza nell'operato dell'amministratrice di [redacted] da parte di soggetti diversi dalla stessa, da individuarsi in esponenti della famiglia

Questi ultimi – e, in particolare, [redacted] –, per l'esercizio di tale potere, risultano essersi avvalsi essenzialmente della capogruppo [redacted]

Ciò emerge specialmente dal fatto che proprio "negli uffici" di essa si siano svolte le trattative che hanno condotto alla stipula del contratto di subappalto tra [redacted]

La pervasiva intromissione della società madre nell'amministrazione della subappaltante unica controparte contrattuale dell'odierna attrice appare poi ad un sommario vaglio confermata in quanto, come risulta dalla sopra menzionata e-mail del 10.12.2010 spedita da [redacted] l'amministratrice formale [redacted] avrebbe dichiarato di essere "disponibile" a sottoscrivere un testo negoziale da altri predisposto, in tal modo abdicando alla propria funzione amministrativa.

La sostanziale assunzione da parte della famiglia [redacted] delle concrete scelte gestorie relative alla [redacted] si evince poi dall'impiego nel citato messaggio di posta elettronica della prima persona plurale da parte della autrice dello stesso, che, secondo quanto ancora prospettato da [redacted] avrebbe diretto anche la fase di rinegoziazione dell'accordo contrattuale di subappalto, avrebbe indotto, assistendola, la società eterodiretta a stipulare una scrittura ricognitiva del debito maturato

nei confronti della subappaltatrice e, infine, avrebbe trattato per soddisfare quest'ultima attraverso la cessione di un credito spettante ad altro ente del gruppo, ossia la

Non può poi non rilevarsi come – pur a prescindere dalla configurabilità della fattispecie del controllo contrattuale di cui all'art. 2359, comma 1, n. 3 c.c. – l'esistenza dell' sia stata in prevalenza (se non esclusivamente) concepita in funzione di una vicenda contrattuale interamente decisa e gestita nell'ambito delle politiche di gruppo, essendosi – in base a quanto emerge dagli atti – la sua attività risolta nell'affidamento in subappalto di opere già alla stessa commissionate da altra persona giuridica facente parte del medesimo aggregato (ossia la : v. sul punto pag. 1 dell'all. 2 della citazione introduttiva del presente giudizio).

Ritenuti *prima facie* – e salva, sempre, ogni più approfondita valutazione nel giudizio appositamente destinato all'accertamento del credito – sussistenti i presupposti della direzione e del coordinamento, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 2497 c.c., la società o gli enti che, esercitando tale attività, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società.

Con particolare riguardo a tale ultimo profilo, il danno subito dalla odierna attrice, titolare di ragione di credito nei confronti dell' pare ad un primo esame doversi ricercare nella compromissione delle possibilità di ottenere l'adempimento da parte di quest'ultima, conseguente alla condotta messa in atto dagli esponenti della capogruppo

Le quote di partecipazione della eterodiretta, infatti, un tempo appartenenti alla famiglia (v. pag. 8 dell'all. 2 della citazione introduttiva del presente giudizio), sono state dapprima cedute alla il 17.12.2010 – ossia in data di poco successiva alla stipula del subappalto del 10.12.2010 – e in seguito a

Quest'ultimo, già nominato in precedenza amministratore unico della ha provveduto alla cancellazione della società amministrata dal registro delle imprese italiano.

Essendosi verificata la estinzione della società eterodiretta, senza che sia stata fornita traccia del corretto espletamento del procedimento di liquidazione e della destinazione dell'eventuale residuo attivo al socio – di cui, oltretutto, non è nota la solvibilità -, non appare manifestamente infondato sostenere che la ragione creditoria vantata da nei confronti della propria diretta controparte contrattuale sia stata consistentemente pregiudicata.



Del resto, anche ove si dovesse reputare ammissibile la produzione documentale offerta dalle convenute in data 25.5.2022 – invero irrimediabilmente tardiva, poiché gli allegati potenzialmente rilevanti al riguardo risalgono tutti a periodo non successivo al mese di maggio 2013 ed appaiono dunque precedenti alla instaurazione della stessa lite, senza che sia stato anche solo allegato alcun fatto idoneo a giustificare la rimessione in termini -, non può sottacersi come si presenti senz'altro più difficoltoso l'avvio di iniziative di recupero del credito in Stato non facente parte dell'Unione Europea e come, ad ogni modo, nessuna adeguata prova possa dirsi raggiunta in ordine al fatto che ormai non più censita nel registro delle imprese italiano, sia tuttora effettivamente operante anche all'estero e – soprattutto – abbia mantenuto la patrimonializzazione che la caratterizzava prima della sua cancellazione.

Ancora, ai sensi dell'art. 2497, comma 2, c.c., com'è noto, risponde in solido – con chi esercita attività di direzione e coordinamento – chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Sotto tale profilo, la più qualificata dottrina occupatasi della materia ha evidenziato che la predetta norma consente senz'altro di estendere la responsabilità in discorso - ove abbiano materialmente contribuito alla causazione del pregiudizio del creditore - agli amministratori della capogruppo, da individuarsi nel caso di specie nella

Quest'ultima, come risulta dagli atti, è stata formalmente amministrata dal 4.10.2011 al 15.10.2014 da (v. pag. 7 dell'all. 2 della citazione introduttiva del presente giudizio), che ha rivestito la carica di amministratore unico.

Secondo quanto sopra si è rilevato e secondo le deduzioni di parte attrice, tuttavia, nella amministrazione della capogruppo appare essersi ripetutamente ingerita *di fatto* anche intervenuta in termini significativi sia nelle trattative condotte all'interno degli "uffici" della società madre al fine di stipulare contratti strumentali all'attuazione dell'interesse di gruppo, sia in occasione di negoziazioni intercorse con controparti contrattuali delle società affiliate, anche in chiave transattiva ed anche attraverso il compimento di atti dispositivi di crediti facenti capo ad altri soggetti dell'agglomerato (v. ancora il contenuto della email del 10.12.2010 e la proposta di cessione del credito vantato da nei confronti di Riscossione Sicilia, rispettivamente a pag. 2 e a pag. 5 dell'all. 2 della citazione introduttiva del presente giudizio).

Non sembra pertanto ultroneo il richiamo, in relazione alla posizione di alla figura dell'amministratore di fatto (v., nella giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ. Sez. I 31.7.2023, n. 23151, per cui, ai fini dell'attribuzione di tale qualifica, è necessaria la presenza di elementi



sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti o in qualunque settore gestionale dell'attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare).

Anche a prescindere da ciò, oltretutto, la condotta assunta dalle tre convenute appartenenti alla famiglia [redacted] a dare ad un sommario vaglio essersi inserita causalmente – per gli effetti di cui all'art. 2497, comma 2, c.c. - nel processo di dissoluzione della [redacted] nella misura in cui le medesime hanno provveduto, dopo la stipula con [redacted] del contratto del 10.12.2010, a far confluire le quote della eterodiretta dapprima alla [redacted] in data 17.12.2010 e successivamente in data 22.11.2012 a [redacted] responsabile della cancellazione della società dal registro delle imprese italiano.

Tutti gli elementi sopra illustrati rendono in definitiva quantomeno non manifestamente pretestuosa la tesi di parte attrice per cui la pretesa creditoria di €. 564.593,67 da quest'ultima vantata *in virtù del rapporto di subappalto* nei confronti della propria controparte contrattuale, in seguito alla compromissione delle possibilità di ottenere l'adempimento dalla diretta obbligata, risulterebbe azionabile *a titolo risarcitorio* – in applicazione *diretta* della norma sopra ampiamente esaminata ed a prescindere dalla sua problematica estensione alla *holding* persona fisica - anche nei confronti della capogruppo [redacted] e soprattutto – per quanto interessa nel presente giudizio – nei confronti dei suoi più rilevanti esponenti [redacted] (v., per la chiara prospettazione di tale domanda nel giudizio n. R.G. 792/2016, pag. 23 dell'all. 2 della citazione introduttiva del presente giudizio, ove si chiede ai punti 1, 4 e 5 di dichiarare che è rimasto insoddisfatto il credito di €. 564.593,67 vantato da [redacted] nei confronti di [redacted] e che quest'ultima è parte del gruppo della famiglia [redacted] nonché di condannare in solido le signore [redacted] anche quali amministratrici di fatto, e la società madre [redacted], in virtù – tra gli altri – dell'art. 2497 c.c., al risarcimento del danno pari al medesimo importo di €. 564.593,67).

Quanto ai rilievi di parte convenuta, non essendo necessario ai fini dell'esperimento della revocatoria il previo accertamento giudiziale del credito o il previo ottenimento di titolo esecutivo, non si mostra dirimente la circostanza che il decreto ingiuntivo richiamato da [redacted] non sia mai stato notificato alla debitrice (v. ancora le già citate Cass. Civ. Sez. 27.1.2009, n. 1968; Cass. Civ. Sez. III 10.6.2020, n. 11121; Cass. Civ. Sez. III 13.3.1978, n. 1242).

Del resto, nessuna contestazione è stata mossa in questa sede da [redacted] né in ordine alla esatta esecuzione delle prestazioni di cui al subappalto

del 10.12.2010 né in ordine alla intervenuta stipula di scritture ricognitive del debito né in ordine alla sequenza di fatti posta da parte attrice a fondamento della invocata sussistenza dell'attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 c.c., con particolare riguardo agli atti di ingerenza compiuti da membri della famiglia nell'amministrazione della

Quanto alla previsione di cui all'art. 2497, comma 3, c.c., per cui il creditore può agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento solo se non sia stato soddisfatto dalla società eterodiretta, si rileva che colui che vanta ragioni creditorie verso quest'ultima rimaste compromesse – ad avviso della più autorevole dottrina - non deve considerarsi tenuto a provare l'insufficienza del patrimonio sociale della sua diretta debitrice, essendo sufficiente che egli dimostri di aver preventivamente chiesto invano il pagamento del proprio credito.

Nel caso di specie, parte attrice ha dato atto di aver inutilmente chiesto a R.G.D. s.r.l. la corresponsione di quanto dovuto (v. pag. 5 dell'all. 2 della citazione introduttiva del presente giudizio), senza che sul punto parte convenuta abbia osservato alcunché.

5.2. In merito al requisito del c.d. *eventus damni*, l'accoglimento della azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. è subordinato alla circostanza che l'atto da revocare abbia determinato o aggravato il pericolo di incapienza del debitore, che cioè abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante.

Come è stato evidenziato in dottrina, il fatto che il debitore abbia conseguito corrispettivo per il compimento dell'atto dispositivo non esclude che lo stesso sia pregiudizievole, dal momento che anche la conversione di un bene autonomamente identificabile come oggetto di esecuzione in denaro o in altri beni non attualmente identificabili è idonea a produrre una variazione peggiorativa, sotto il profilo qualitativo, del patrimonio del debitore.

Siffatta prospettiva ha trovato conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, per la quale ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso, come accade a fronte del denaro derivante dalla compravendita (v., in tal senso, la pressoché pacifica giurisprudenza di legittimità: Cass. Civ. Sez. VI-III 18.6.2019, n. 16221; Cass. Civ. Sez. I 5.3.2019, n. 6384; Cass. Civ. Sez. III 19.7.2018, ord. n. 19207; Cass. Civ. Sez. III 9.2.2012, n. 1896).

Come ancora è stato illustrato, l'incapienza del patrimonio del debitore dev'essere valutata nel momento in cui viene compiuto l'atto dispositivo e deve sussistere al momento dell'esercizio dell'azione.

In tal senso appare orientata la costante giurisprudenza del Supremo Collegio, per il quale, in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza del c.d. *eventus damni*, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto dispositivo dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione (v. Cass. Civ. Sez. VI 6.2.2019, n. 3538; Cass. Civ. Sez. III 14.11.2011, n. 23743).

Va infine precisato che, secondo l'indirizzo certamente prevalente della Corte regolatrice, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere di dimostrare che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. VI-III 18.6.2019, n. 16221 cit.; Cass. Civ. Sez. III 19.7.2018, ord. n. 19207 cit.; Cass. Civ. Sez. II 27.3.2007, n. 7507).

Fermo quanto sopra, nel caso di specie l'atto istitutivo del trust denominato

ed i conseguenti atti traslativi hanno ridotto *senza alcuna contropartita* la garanzia patrimoniale sulla quale, in precedenza, avrebbe potuto fare affidamento per il soddisfacimento della ragione creditoria - non manifestamente pretestuosa, come si è visto al paragrafo che precede - vantata nei confronti di

ai sensi dell'art. 2497 c.c.

Non può pertanto dubitarsi della natura pregiudizievole per l'attrice di *ciascuno* dei superiori negozi dispositivi.

Le superiori conclusioni risultano in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha di recente sottolineato che, in caso di costituzione di trust, "*la segregazione del patrimonio del debitore e la costituzione di un vincolo di destinazione su un patrimonio che si rende autonomo rispetto a quello del debitore non risultano atti confacenti all'obbligo di mantenimento della garanzia patrimoniale generica che grava sul debitore ex art. 2740 cod. civ. Pertanto, la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori - id est: l'eventus damni - risulta evidente sin dalla costituzione del Trust, non rendendo percorribile per i creditori, per di più senza alcun opportuno bilanciamento, l'esecuzione sui beni del debitore ex art. 2910, comma 1, cod. civ.*" (così Cass. Civ. Sez. III 9.11.2020, n. 24986).



5.3. In merito all'elemento soggettivo della azione revocatoria ordinaria, si rileva che nel caso di specie l'atto dispositivo è stato compiuto a titolo gratuito ed è successivo al sorgere del credito.

Sotto tale profilo, si osserva che, secondo il più autorevole indirizzo della dottrina, condiviso dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità, al fine di stabilire se il negozio revocando sia o meno anteriore rispetto al credito da tutelare occorre avere riguardo al momento in cui si perfezionano le fattispecie costitutive, rispettivamente del credito e dell'atto di disposizione (v. in tal senso Cass. Civ. Sez. III 18.8.2011, n. 17356).

Con particolare riguardo al trust, occorre evidenziare che il momento propriamente dispositivo si realizza con l'atto di intestazione al trustee dei beni conferiti in trust (così Cass. Civ. Sez. III 15.10.2019, n. 25926, in cui si legge che, *"nel trust, dispositivo è l'atto col quale viene intestato al trustee il bene conferito in trust"*; in senso analogo v. Cass. Civ. Sez. III 29.5.2018, n. 13388).

Nel caso di specie, per quanto esposto *supra* al paragrafo 5.1 la genesi del credito *avente natura risarcitoria* invocato da parte attrice può ricondursi al momento in cui la società ha cessato in data 24.5.2013 di essere censita nel registro delle imprese italiano (v. ancora la citata Cass. Civ. Sez. 27.1.2009, n. 1968, per cui, in caso di credito risarcitorio, *"per stabilire se sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, è necessario fare riferimento ... alla data dell'illecito se si tratti di credito risarcitorio"*).

I trasferimenti volti a dotare il trust dei beni necessari per l'attuazione del suo scopo sono invece stati ultimati il 28.12.2013, con la intestazione delle quote al trustee (v. all. 4 della citazione), come si è visto al superiore punto 3.

Acclarato che i negozi a titolo gratuito da revocare vennero compiuti successivamente al momento di insorgenza del credito da tutelare, è dunque necessario esclusivamente dimostrare che il disponente abbia avuto la consapevolezza di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni dell'attore in revocatoria, il che, secondo il consolidato indirizzo del Supremo Collegio, è insito nella coscienza da parte dell'obbligato della riduzione, attraverso l'atto dispositivo, della consistenza del proprio patrimonio in termini tali da danneggiare i creditori complessivamente considerati (così Cass. Civ. Sez. III 23.11.1985, n. 5824).

Nel caso di specie, la istituzione del trust ed i conseguenti atti traslativi sono intervenuti tra l'aprile del 2013 ed il dicembre del 2013, ossia in epoca in cui, da un lato, alle sorelle

ed alla madre di queste ultime – operanti per il tramite della capogruppo – era certamente già nota l'esposizione debitoria delle società del gruppo e in particolar modo della – alla luce delle molteplici richieste di pagamento provenienti



da \_\_\_\_\_ e della sottoscrizione della richiamata *scrittura ricognitiva del debito* di €. 564.593,67 del 10.9.2012 (v. ancora pag. 5 e pag. 3 dell'all. 2 della citazione introduttiva del presente giudizio) – e, da un altro lato, si erano già verificati tutti i fatti idonei a radicare la loro corresponsabilità ai sensi dell'art. 2497 c.c. (meglio individuati *supra* al paragrafo 5.1).

Anche ove dovesse ritenersi – *contrariamente a quanto invero emerge dagli atti di causa* – che i negozi pregiudizievoli per le ragioni creditorie si siano perfezionati prima della insorgenza del credito da tutelarsi, dovrebbero del pari dirsi sussistenti i presupposti per l'accoglimento della revocatoria.

Ed infatti, secondo quanto precisato dal Supremo Collegio, quando l'atto dispositivo è anteriore al sorgere della pretesa creditoria, ad integrare il requisito soggettivo previsto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico e cioè la mera previsione da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non è, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, ossia della consapevole *volontà* di pregiudicare le ragioni del creditore (così Cass. Civ. Sez. III 15.10.2010, n. 21338; v. anche Cass. Civ. Sez. III 7.10.2008, n. 24757).

Nel caso di specie, gli elementi sopra evidenziati non consentono di dubitare che, al momento della istituzione del trust e dei successivi trasferimenti di quote, le sorelle

\_\_\_\_\_ e la relativa madre \_\_\_\_\_ abbiano quantomeno previsto la prospettazione da parte di \_\_\_\_\_ di pretese creditorie risarcitorie nei propri confronti.

5.4. Sussistendo tutte le condizioni di cui all'art. 2901 c.c., vanno dunque revocati gli atti rogati dal notaio dott. Pensavalle Emanuele in data 16.4.2013 (n. rep. 93753 e n. racc. 16181) e in data 28.12.2013 (n. rep. 94541 e n. racc. 16675).

A conferma della revocabilità di entrambi i negozi – ossia di quello istitutivo e di quello traslativo delle quote -, si rileva che la Corte di Cassazione ha anche recentemente ricordato che, *“pur essendo teoricamente individuabile la distinzione giuridica tra atto istitutivo del trust ed atto di trasferimento dei beni al trustee, l'azione revocatoria può essere proposta non solo nei confronti dell'atto di trasferimento dei beni al trustee ma anche nei confronti dell'atto istitutivo del trust in ragione del fatto che, pur trattandosi di atti distinti, essi sono strettamente connessi ed entrambi finalizzati alla segregazione patrimoniale dei beni conferiti (Cass., 1 n. 10498 del 15/4/2019; Cass., 3, n. 13883 del 6/7/2020 e altri precedenti ivi richiamati”* (così testualmente, di recente, Cass. Civ. Sez. III 6.9.2023, n. 25964).

Ancora, nessun ostacolo all'applicazione dell'art. 2901 c.c. si rinviene nel fatto che i negozi del 16.4.2013 e del 28.12.2013 abbiano investito quote di società di persone.

A tal proposito, il Supremo Collegio ha di recente affermato in termini pienamente condivisibili – poiché coerenti con i basilari principi del diritto societario -, in un caso di revoca di atto avente ad oggetto partecipazioni in s.n.c., che *“non è in discussione la non espropriabilità della quota della società in nome collettivo del socio debitore da parte del creditore prima dello scioglimento della società (salvo che l’atto costitutivo preveda la libera trasferibilità con il solo consenso di cedente e cessionario – Cass. 7 novembre 2002, n. 15605). Ne consegue che la quota è espropriabile se sia stato deliberato lo scioglimento della società e compiuta la liquidazione o comunque una volta che sia stata liquidata la quota del socio debitore per lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a costui. L’azione revocatoria, il cui effetto è la possibilità di promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive o conservative sul bene oggetto dell’atto impugnato (art. 2902, comma 2, c.c.), è funzionale al compimento degli atti esecutivi una volta che la quota sia diventata espropriabile per effetto della liquidazione. Analogamente al creditore particolare del socio, che può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore soltanto alla scadenza della società (cfr. art. 2305 c.c., che esclude così l’operatività nella s.n.c. dell’art. 2270, comma 2), il creditore del socio che abbia ceduto la propria quota, una volta che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti della dell’atto di disposizione ai sensi dell’art. 2901, ove risulti perfezionata la liquidazione della quota può compiere le azioni esecutive, se munito di titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito corrispondente alla somma di denaro rappresentante il valore della quota. La conservazione della garanzia patrimoniale si realizza qui come reintegrazione del valore del bene uscito dal patrimonio del debitore. Il creditore del socio che abbia ceduto la propria quota non può però far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore finché dura la società, o compiere gli atti conservativi sulla quota spettante nella liquidazione, ai sensi dell’art. 2270, comma 1, perché trattasi di facoltà estranea agli effetti dell’azione revocatoria previsti dall’art. 2902 e che presuppone la qualità di creditore particolare di colui che è attualmente socio. Per la stessa ragione non può fare opposizione alla proroga della società ai sensi dell’art. 2307 [...]. Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto: “il creditore, che abbia ottenuta la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell’atto di cessione della quota di società in nome collettivo compiuto dal suo debitore, può promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive, se munito titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito risultante dalla liquidazione della quota” (così testualmente Cass. Civ. Sez. III 17.1.2023, n. 1228).*

5.5. Deve infine essere disposta la annotazione della revoca ai sensi dell’art. 2655 c.c.

5.6. Solo per completezza, deve escludersi il difetto di integrità del contraddittorio lamentato da

è dalla società

in ragione della mancata partecipazione al giudizio di

Ed infatti, devono considerarsi litisconsorti necessari rispetto all'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. il debitore *che abbia compiuto il negozio dispositivo* ed il terzo *beneficiario di quest'ultimo*.

Allorché l'attore vanti crediti nei confronti di vari soggetti, non occorre invece estendere necessariamente il contraddittorio ai coobbligati che non abbiano preso parte all'atto pregiudizievole (cfr. Cass. Civ. Sez. III 13.3.1987, n. 2623, per cui, in ipotesi di più condebitori solidali verso un unico creditore, si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo l'oggetto della prestazione, di tal che il creditore ha la facoltà, *ex art. 1292 c.c.*, di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero suo credito; pertanto, qualora un condebitore solidale compia atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la detta garanzia generica gravante sul suo patrimonio sì da renderla insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare, nei confronti suoi e dell'acquirente, in presenza degli altri requisiti, l'azione revocatoria *ex art. 2901 c.c.*, ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati, siano sufficienti a fornire – ciascuno di essi – la garanzia *ex art. 2740 c.c.*; v. più di recente in senso analogo Cass. Civ. Sez. III 31.3.2017, n. 8315, nonché Cass. Civ. Sez. VI-III 11.11.2022, n. 33391).

Nel caso di specie, come si è visto, sebbene il debito *contrattuale* gravasse in origine soltanto su \_\_\_\_\_ ha invocato una pretesa creditoria autonoma di natura *risarcitoria* nei confronti di \_\_\_\_\_; solo a queste ultime, poi, è imputabile la costituzione del trust ed il conseguente conferimento in esso delle quote societarie.

6. Va infine disattesa la domanda formulata da parte attrice *ex art. 89 c.p.c.*

Ai sensi del comma 2 della disposizione da ultimo citata, il giudice può disporre che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive e può assegnare, con la sentenza che decide la causa, alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.

A tal riguardo, la Corte regolatrice ha precisato che, in tema di cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute in scritti difensivi, l'apprezzamento circa l'effettivo rapporto tra queste e l'oggetto della causa è rimesso alla valutazione del giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità e che deve reputarsi corretta la motivazione con cui il giudice a quo ritenga che le espressioni contestate non giustifichino l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 89 c.p.c. allorché esse non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo meramente



offensivo nei confronti della controparte ma evidenzino un rapporto anche indiretto con la materia controversa, preordinato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue deduzioni (v., *ex multis*, Cass. Civ. Sez. II 6.8.2019, n. 21019).

Nel caso di specie, le proposizioni censurate da parte attrice (per cui v. pag. 8 e pag. 25 della comparsa conclusionale di \_\_\_\_\_ ove si fa menzione di "sgrammaticati errori procedurali" commessi da \_\_\_\_\_ e della "scorrettezza processuale della difesa avversaria"), per quanto connotate da toni aspri, appaiono volte esclusivamente a sostenere – a prescindere dalla condivisibilità giuridica di tali rilievi – la non conformità della condotta avversaria alle regole che governano il processo civile, con particolare riguardo ai profili dell'assolvimento dell'onere probatorio e del rispetto delle preclusioni previste per il deposito di nuova documentazione, con il che tali dichiarazioni si mostrano funzionali a conferire ulteriore supporto argomentativo alle tesi difensive propuginate (cfr. Cons. Stato Sez. VI 15.7.2019, n. 4979, per cui negli atti processuali di parte le espressioni quali "malafede" o "scorrettezza" non sono considerate a tal punto offensive e sconvenienti da travalicare gli ordinari limiti di critica ammessi in sede giudiziaria, non rientrando nel novero di quelle di cui all'art. 89 c.p.c.).

7. Nei rapporti tra \_\_\_\_\_, da un lato, e \_\_\_\_\_, da un altro lato, questi ultimi vanno reputati soccombenti e vanno pertanto condannati in solido *ex art. 97 c.p.c.* a pagare le spese di lite in favore della prima.

La liquidazione viene effettuata come da dispositivo, in misura corrispondente alla somma di €. 17.376,00 richiesta dalla attrice con la nota spese di cui alla memoria di replica, in quanto non superiore a quanto risultante dall'applicazione dei parametri del D.M. n. 55/2014, per come modificati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo all'entità del credito da tutelarsi *ex art. 2901 c.c.*

In merito ai rapporti tra \_\_\_\_\_ e il dott \_\_\_\_\_ quest'ultimo ha diritto al pagamento delle spese da parte della prima.

Ed infatti, il protector nominato nell'atto istitutivo del trust, come rilevato dalla più condivisibile giurisprudenza di merito, non è litisconsorte necessario rispetto all'azione revocatoria, in quanto ha l'esclusivo compito di garantire l'effettivo perseguimento dell'interesse cui è finalizzata l'istituzione del trust ed a sorvegliare la correttezza del trustee nei compiti a lui deputati, non ha potere dispositivo sui beni e nei suoi confronti non deve eseguirsi la pronuncia di nullità o che dichiari l'inefficacia del trasferimento, non incidendo né la previsione di un suo compenso né la facoltà di scioglimento (così Trib. Milano Sez. II ord. 28.7.2019; Trib. Trani 3.9.2018; Trib. Genova Sez. I 7.11.2017; nella

giurisprudenza di legittimità, per un caso simile, Cass. Civ. Sez. III 10.7.2023, n. 19559, da cui emerge – senza che il punto sia ulteriormente discusso – che la Corte d’Appello aveva ritenuto il protector sprovvisto di legittimazione passiva).

La liquidazione viene effettuata in misura pari ad €. 6.948,76, sì come chiesto dal dott.

(v. pag. 2 della memoria di replica), in quanto non superiore all’importo risultante dall’applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 –, avuto riguardo all’entità del credito da revocare *ex art.* 2901 c.c. e tenuto conto dell’attività difensiva svolta e del mancato espletamento di concreta attività istruttoria ad opera della parte sul punto vittoriosa.

### **P.Q.M.**

Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 2047/2018, ogni altra istanza ed eccezione disattese:

- rigetta le domande di nullità e di simulazione proposte da \_\_\_\_\_ avverso gli atti rogati dal notaio dott. Pensavalle Emanuele in data 16.4.2013 (n. rep. 93753 e n. racc. 16181) e in data 28.12.2013 (n. rep. 94541 e n. racc. 16675), per le ragioni di cui in motivazione;

- in accoglimento della domanda di cui all’art. 2901 c.c., revoca gli atti rogati dal notaio dott. Pensavalle Emanuele in data 16.4.2013 (n. rep. 93753 e n. racc. 16181) e in data 28.12.2013 (n. rep. 94541 e n. racc. 16675) nei confronti di \_\_\_\_\_ secondo quanto esposto in motivazione;

- dispone l’annotazione della superiore revoca ai sensi dell’art. 2655 c.c.;

- rigetta ogni domanda di \_\_\_\_\_ nei confronti del dott. \_\_\_\_\_ per le ragioni di cui in motivazione;

- condanna in solido *ex art.* 97 c.p.c. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ a pagare in favore di \_\_\_\_\_ le spese di lite, che liquida in €. 17.376,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge;

- condanna \_\_\_\_\_ a pagare in favore del dott. \_\_\_\_\_ le spese di lite, che liquida in €. 6.948,76 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge.

Così deciso in Siracusa, il 6.2.2024

**Il Giudice**

dott. Gabriele Patti